

Fatto Diritto P.Q.M.

DANNI IN MATERIA CIV. E PEN.

Danno
biologico

SANITA' E SANITARI

Inquinamento atmosferico

Svolgimento del processo

Con sentenza dell'1.10.1999 il Tribunale di Milano G.U. riassumeva, esaurientemente, i fatti di causa che di seguito si trascrivono: "Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. M.F., D.G.F., P.C., F.A., P.R., L.M.A., G.P., R.L.R. convenivano in giudizio il Sig. M.L., titolare dell'officina omonima, sita in Vignate, via &, e, premesso di essere proprietari di unità abitative site nel Comune di Vignate, confinanti con l'officina meccanica che effettua, tra l'altro, attività di riparazioni di automezzi agricoli ed industriali, quali autotreni, grossi trattori, camion, nonché attività di carpenteria metallica pesante e la verniciatura dei vari manufatti, esponevano che l'attività svolta di sig. M. dava origini ad immissioni rumorose intollerabili, oltre che di fumi, odori sgradevoli, polvere di vernice derivanti dalle attrezzature per le lavorazioni di carpenteria metalliche pesanti (quali frese, mole, torni, ecc...).

Evidenziavano gli attori che già con provvedimento del sindaco di Vignate in data 10.11.1995, a seguito di accertamenti svolti dal Comune di Vignate e dalla USSL 58 di Gorgonzola, era stato ordinato al sig. M. "...di eseguire lavorazioni rumorose nei seguenti orari: dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30... e di astenersi dall'eseguire qualsiasi operazione di verniciatura o di qualsiasi altra attività che comporti produzione di vapori, gas o di altra esalazione insalubre".

Esponavano gli istanti che il sig. M. si era reso inadempiente alle predette prescrizioni e, a seguito di ricorso ex [art. 700 c.p.c.](#), il giudice designato, con provvedimento in data 11.7.1996, aveva ordinato al sig. M. la cessazione delle immissioni rumorose provocate dal battimento di lamiere, dall'utilizzo di mole smeriglio flessibili e del tornio disponendo, in casi di prosecuzione delle attività sopra menzionate, lo spostamento del tornio dal locale ove si trova... nonché l'utilizzo delle mole smeriglio flessibili in un erigendo capannone chiuso verso il confine dei ricorrenti, secondo le indicazioni prospettate dal c.t.u..."

Chiedevano, previa declaratoria della intollerabilità e di pericolosità per la salute di tali immissioni, la cessazione dell'attività svolta dal M., in subordine il suo svolgimento nel rispetto dei limiti posti dal sindaco di Vignate con l'ordinanza 10.11.1995 e con le modalità ed i limiti posti dal G.D. con l'ordinanza in data 11.7.1996, oltre al risarcimento dei danni.

Si costituiva il sig. M.L. assumendo di aver ottemperato alle prescrizioni del sindaco di Vignate, e del giudice delegato nel procedimento ex [art. 700 c.p.c.](#), negando di svolgere attività rumorose o nocive alla salute, contestando in fatto e diritto le argomentazioni degli attori, chiedendo il rigetto della domanda.

Alla prima udienza di trattazione compariva personalmente il solo sig. M.

Alla successiva udienza per i provvedimenti di cui [all'art. 184 c.p.c.](#) veniva ammessa c.t.u. ed, all'udienza fissata per il giuramento il procuratore degli attori, senza opposizione da parte del

procuratore del convenuto, dichiarava di rinunciare alla c.t.u. intendendo avvalersi di quella espletata nel giudizio cautelare.

Respinta la richiesta di prove orali, la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, passava in decisione".

Il Tribunale, rilevato che dalla c.t.u., accettata dalle parti, risultava che alcune lavorazioni svolte dal M. all'aperto (battimento di lamiera, utilizzo di mole smeriglio flessibili) provocavano una rumorosità superiore a 3 db oltre il rumore di fondo presso le abitazioni di F.M. e C.P., che L.M. non aveva ottemperato all'ordinanza del giudice civile emessa in data 11.7.96 che gli imponeva di spostare il tornio dal locale ove si trovava e di utilizzare la mola smeriglio in un erigendo capannone chiuso, rilevato che il capannone non era stato edificato, rilevato che le altre lavorazioni non sono da considerare intollerabili vietava a L.M. di svolgere l'attività di riparazione automezzi agricoli ed industriali e di carpenteria metallica all'interno dell'officina fino a quando non risulteranno adottati gli accorgimenti tecnici individuati dal c.t.u. e recepiti dall'ordinanza 11.7.96.

Accoglieva la domanda risarcitoria nei confronti di F.M. e C.P., perché le immissioni rumorose erano state accertate solo nei confronti degli stessi e liquidava il correlato danno esistenziale, consistente nell'alterazione delle normali attività dell'individuo quali il riposo, il relax, l'attività lavorativa domiciliare, in via equitativa nella somma di Lire 15.000.000 ciascuno già rivalutata e comprensiva degli interessi legali. Respingeva le altre voci di danno perché rimaste sfornite di prova. Condannava il convenuto a pagare le spese processuali sostenute da F.M. e C.P. e le dichiarava compensate interamente tra le altre parti.

Avverso codesta decisione proponeva tempestivo e rituale appello, con citazione notificata in data 7.1.2000, L.M. affidando le sorti del gravame ai seguenti motivi: 1) il Giudice di primo grado non ha valutato i documenti prodotti dal convenuto ed in particolare i documenti nn. 9 e 11, depositati nel termine assegnato del 14.1.1999, dai quali risulta che lo stesso P.M. ha revocato il proprio errato provvedimento di sequestro, in quanto era risultato a seguito dell'escussione del c.t.u. ing. N., che L.M. aveva spostato il tornio trasportandolo nel locale posto sotto la propria abitazione, distante diverse decine di metri dal primo locale, ove prima era stato collocato, confinante con l'abitazione della P.

Di tal che il M. aveva adempiuto il provvedimento cautelare. Al momento del dissequestro i Carabinieri avevano rilevato che non vi era alcun tornio nel locale attiguo l'abitazione della P.

Quanto all'utilizzo della mola smeriglio ed ai conseguenti rumori, il primo Giudice ha omesso di valutare gli elementi di prova forniti dal convenuto e precisamente il verbale dei VV.UU. di Vignate del 19.3.1997 (doc. 4 fascicolo primo grado), da cui risulta che l'apparecchiatura usata dal M., su un autoveicolo di sua proprietà per cambiare le pastiglie dei freni, era un apparecchio hobbistico e non professionale, utilizzata al di fuori dell'attività professionale da lui esercitata, nell'ambito della normale vita di tutti i giorni. La produzione della documentazione dopo la scadenza dei termini per l'articolazione delle prove testimoniali di fatto ha impedito al convenuto in primo grado di adeguatamente fornire prova completa della circostanza. Anche dai documenti 7 e 8 prodotti in primo grado e non tenuti in alcun conto dal primo Giudice risulta che i VV.UU., intervenuti a sorpresa, in oltre dieci occasioni, non hanno riscontrato lo svolgimento di attività rumorose all'esterno dell'officina del M. verificando che lo stesso svolgeva attività solo al chiuso e non rumorose.

2) La sentenza è viziata da manifesta illogicità, poiché il primo Giudice nel richiamare la perizia svolta in sede cautelare (cfr. pag. 6), è incorso in un incomprensibile errore di valutazione, dato che il perito aveva accertato che solo alcune lavorazioni che si svolgono all'aperto (battimento di lamiera, utilizzo di mole smeriglio flessibili e simili) provocano rumorosità eccedenti i limiti del DPCM e che l'esecuzione all'aperto poteva essere consentita previa costruzione di idonee barriere, mentre le lavorazioni eseguite all'interno dell'officina, anche con portone aperto, non

comportano immissioni eccedenti i limiti consentiti. Da ciò il primo Giudice ha affermato e vietato a L.M. "di svolgere la propria attività di riparazione di automezzi agricoli ed industriali e di carpenteria metallica all'interno dell'officina". Anche il Giudice del provvedimento cautelare, attenendosi alle risultanze della c.t.u. aveva vietato l'attività se eseguita all'esterno e limitatamente ai lavori rumorosi indicati specificatamente dal c.t.u. e non aveva pronunciato l'inibitoria per l'esercizio dell'attività all'interno dell'officina. La sentenza è quindi viziata da illogicità della motivazione, difetto di motivazione, errore sul fatto.

3) La liquidazione del danno esistenziale è infondata, poiché non vi è alcuna prova che il M. ha svolto alcuna delle attività lamentate dagli attori. Il fatto di non aver eccepito nulla circa il provvedimento emesso nella fase cautelare non comporta ammissione alcuna, poiché L.M. nulla aveva da eccepire, in quanto il provvedimento non importava alcun mutamento della propria attività. Gli attori non hanno fornito alcuna prova che il M. in precedenza avesse svolto attività rumorose. Nessuna prova è stata fornita in ordine alla "presumibile durata" di immissioni rumorose. Nessuna prova né alcuna motivazione espressa è stata fornita circa l'incidenza sull'equilibrio psico-fisico degli attori.

4) Alcune delle attività lamentate dagli attori quali le verniciature e le immissioni di fumi conseguenti all'uso della fucina risulta dalla c.t.u. che non erano state di fatto svolte dal M. La compensazione delle spese nei confronti degli attori che peraltro non si erano presentati all'udienza di cui [all'art. 183 c.p.c.](#) è ingiusta, perché i predetti elementi avrebbe dovuto comportare la loro condanna al pagamento delle spese processuali oltre all'accoglimento della domanda ai sensi [dell'art. 96 c.p.c.](#)

L'appellante chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata indicando i motivi.

In via istruttoria, chiedeva l'ammissione per interrogatorio formale e per testi volti a provare l'attività lavorativa in concreto svolta.

Costituitosi il contraddittorio gli appellati, in comparsa di risposta, si opponevano al gravame perché infondato in fatto e in diritto.

Chiedevano il rigetto dell'istanza dell'appellato presentata nel frattempo ai sensi [dell'art. 351 c.p.c.](#)

Con appello incidentale chiedevano che l'inibizione dell'attività a L.M. venisse disposta "fino a quando non risulteranno essere stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici individuati dal c.t.u. ing. N. nella perizia depositata nel procedimento ex [art. 700 c.p.c.](#) e recepiti nell'ordinanza del G.D. dr.ssa G. emessa in data 11.7.1996 e giudicati idonei ad abbattere le immissioni fino a livelli tollerabili". In subordine, che venisse imposto un termine all'appellante per adottare detti accorgimenti tecnici per ricondurre le immissioni entro i limiti di normale tollerabilità.

Chiedevano anche che il risarcimento del danno conseguente alle immissioni venisse riconosciuto a R.P. moglie convivente di F.M. nella misura di Lire 15.000.000. Spese rife.

Si opponevano alle istanze istruttorie proposte dall'appellante ed occorrendo, chiedevano l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sui propri capitoli di prova.

Precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe, la causa veniva trattenuta dal Collegio in deliberazione nel rispetto dei termini di cui [all'art. 190 c.p.c.](#)

Motivi della decisione

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Invero, l'attività svolta da L.M., come rettamente affermato in "prime cure", è attività rumorosa poiché risulta dalla c.t.u. espletata nel procedimento cautelare, accettata dalle parti, che consiste nella "riparazione di motori, telai e carrozzeria di macchine operatrici agricole, di rimorchi agricoli ed affini", che comporta l'utilizzo di macchine utensili reperite all'interno dell'officina: sega a nastro, compressore d'aria, tornio, mola smeriglio, mola flessibile, saldatrice a filo, idropulitrice ad acqua, cannello di fiamma ossidrica con bombole, martelli e mazze, il cui utilizzo comporta, di per sé, l'emissione e la propagazione di suoni ed anche se non costantemente, vengono recepiti negli edifici circostanti.

Sia all'interno dell'officina che nei piazzali sono state trovate dal c.t.u. macchine operatrici (cfr. c.t.u. punto 2.5). I rilievi fonometrici effettuati dal c.t.u., con apparecchiatura idonea per una valutazione più sofisticata della rumorosità, hanno comportato l'accertamento di un rumore superiore ai 3 db oltre il rumore di fondo sia nella condizione di finestre aperte che di finestre chiuse presso le abitazioni di F.M. e di C.P. allorché vengono svolte all'aperto smerigliature con mole flessibili, battimento di lamiera e comunque, allorché vengono utilizzate le macchine sopra elencate (cfr. c.t.u. pag. 5 punto 4.1 e 4.2).

Ora, la giurisprudenza costante, anche di questa sezione della Corte, ha fissato il limite di 3 db di tollerabilità di incremento del rumore, parametro adottato dal primo Giudice che va condiviso, nel caso concreto, anche se non è possibile conoscere con certezza la durata delle singole componenti del rumore in relazione ai diversi tipi di lavorazione (riparazione meccanica sul motore, intervento sul telaio, riparazione della carrozzeria del veicolo) ed il numero dei giorni durante i quali avvengono le lavorazioni nell'immobile di L.M., in quanto la proprietà di quest'ultimo risulta inserita tra edifici (ex cascine) destinati ad abitazione e "per lo più ristrutturate di recente (ved. rilievo allegato alla c.t.u. e punto 2.11 della c.t.u.), per cui non è accettabile una rumorosità superiore al limite di 3 db in relazione alle normali esigenze abitative dei proprietari confinanti.

Quanto alla censura dell'appellante che il primo Giudice ha vietato le lavorazioni all'interno dell'officina mentre il c.t.u. avrebbe fatto riferimento allo svolgimento delle attività rumorose all'esterno, si osserva che è infondata, poiché il c.t.u. ha valutato l'attività di L.M. nel suo insieme concludendo che "l'attività di base... provoca il superamento di 3 db di rumore di fondo", che alcune lavorazioni "si svolgono necessariamente all'aperto e provocano rumorosità eccedente i limiti del D.P.C.M. e, ancor più, i limiti della normale tollerabilità (3 db oltre il fondo) presso M.F. e P.C.", sicché, esattamente, in "prime cure" è stato inibito a L.M. di svolgere l'attività di riparazione di automezzi agricoli ed industriali di carpenteria metallica "fino a quando non risulteranno adottati gli accorgimenti tecnici individuati dal c.t.u. nella perizia depositata nel procedimento ex [art. 700 c.p.c.](#), così come recepiti nell'ordinanza del G.D. in data 11.7.1996, idonei ad evitare la situazione pregiudizievole e a ricondurre le immissioni a livelli di tollerabilità". Tali rimedi, indicati puntualmente dal c.t.u., consistono nella formazione di un capannone chiuso verso il confine con i ricorrenti laddove ora esiste una "tettoia grande aperta su due lati, nell'isolamento acustico della parete verso il confine nonché del tetto, che dovrà essere sostituito o rinforzato dal punto di vista acustico, nell'illuminazione dal lato del confine con pannelli di vetro cemento (mattonella doppia) e nella ventilazione naturale limitata alla falda del tetto rivolta verso la proprietà di L.M. (ved. c.t.u. pagg. 9 e 10 punto 8.3).

Avuto riguardo alla mancanza di prova che avrebbe dovuto essere fornita dagli attori sull'effettivo svolgimento dell'attività rumorosa da parte di L.M. e sulla durata della stessa di cui è doglianza, si osserva che sia nell'istanza di sospensione che nel ricorso depositato il 31.1.2000, ai sensi [dell'art. 351 c.p.c.](#), l'appellante ha ammesso di svolgere, quotidianamente, l'attività di carpenteria specificata dal c.t.u. precisando nel motivare l'istanza che trattasi di "occupazione con la quale provvede agli essenziali bisogni alimentari propri e della propria famiglia" (ved. atto d'appello pag.

17 righe da 10 a 15 e ricorso pag. 2 righe da 19 a 23): di guisa è inconsistente il terzo motivo d'appello in punto mancata prova dello svolgimento dell'attività e della durata della stessa sia perché ammesso dallo stesso appellante sia perché in caso contrario sarebbe illogico pagare un dipendente (ved. doc. n. 1 fascicolo convenuto) per non essere cooperati nello svolgimento di una attività lavorativa.

Da ultimo si osserva che è altresì infondata l'asserita mancanza di prova circa l'incidenza delle immissioni sull'equilibrio psicofisico degli attori, poiché l'inquinamento acustico intollerabile, comporta, di per sé, come affermato dal primo Giudice, un danno esistenziale che anche se non provoca l'insorgere di una malattia, tuttavia "causa un'alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, alterando le normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia ansia, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione ecc..." Quindi, il risarcimento del danno, conseguente all'ingiustizia del fatto dannoso ed alla violazione di quei diritti assoluti o primari che sono tutelati "erga omnes" dall'ordinamento giuridico, compete a chiunque subisce un turbamento della psiche che ostacola l'esplicazione del complesso delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui vive: domestico, di lavoro, ricreativo.

Val bene precisare che la compensazione delle spese processuali in relazione agli attori diversi da F.M. e C.P. di cui si duole L.M., deve essere respinta perché la motivazione della ricorrenza di "giusti motivi" è sufficiente.

Quanto all'appello incidentale, si osserva che va accolta la domanda di risarcimento del danno richiesto da R.P., moglie convivente di F.M., stante l'accertamento delle immissioni nell'abitazione di quest'ultimo. Tale danno va liquidato, in via equitativa, in Lire 15.000.000, già rivalutata e comprensiva degli interessi legali alla data della sentenza di primo grado.

Conferma nel resto la sentenza impugnata.

L'appellante L.M., stante la soccombenza, va condannato al pagamento delle spese giudiziali sostenute da F.M., R.P. e C.P., che si liquidano in complessive Lire 13.544.200, di cui Lire 2.320.200 per diritti e Lire 10.350.000 per onorario.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le altre parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da L.M. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Milano G.U. in data 1.10.1999.

Accoglie l'appello incidentale proposto da R.P. e condanna L.M. a pagare alla stessa la somma di Lire 15.000.000.

Condanna L.M. al pagamento delle spese giudiziali sostenute dagli appellati-appellanti incidentali F.M., C.P. e R.P.

Dichiara di compensare le spese giudiziali del grado integralmente fra le altre parti.

Conferma nel resto integralmente la sentenza impugnata.